



COMUNE DI QUARTO

(Città Metropolitana di Napoli)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con dd.P.R. in data 21.6.2019, 12.1.2023 e 28.2.2024)

DELIBERAZIONE N. 209 DEL 4 GIUGNO 2025

OGGETTO: Fascicoli intestati ai creditori

405	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
406.1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
406.2	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
406.3	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
406.4	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
406.5	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
406.6	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
406.7	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
406.8	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Provvedimento di parziale ammissione alla massa passiva

L'anno 2025, il giorno 4 del mese di giugno, alle ore 13.00 nella Casa comunale, si è riunita ai sensi dell'art.252 del d.lgs. n. 267/2000 la Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreti del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, 12.1.2023 e del 28.2.2024, nelle persone di

		presente	assente
Giuseppe Amore	<i>presidente</i>	X	
Agnese Iardino	<i>componente</i>	X	
Paolo Rotondo	<i>componente</i>	X	

PREMESSO CHE

- il comune di Quarto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 7.5.2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL");
- con decreto del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- in data 15.7.2019, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione, nelle persone della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, del dott. Gaetano Mosella e del dott. Giuseppe Amore;
- con deliberazione n. 1 del 15.7.2019, la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso il comune di Quarto ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, in data 15.7.2019, nominando quale presidente la dott.ssa Maria Antonietta Cugusi;
- a seguito di dimissioni della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, con d.P.R. del 12.1.2023 è stata nominata in sostituzione la dott.ssa Agnese Iardino;
- successivamente, a seguito di dimissioni del dott. Gaetano Mosella, con d.P.R. del 28.2.2024 è stato nominato in sostituzione il dott. Paolo Rotondo;

R
at
yf



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI QUARTO (NA)

- con deliberazione n. 36 del 14.3.2024 l'Organo si è insediato nella sua attuale composizione, nominando quale presidente il dott. Giuseppe Amore;

VISTO l'articolo 252, comma 4, TUEL in base al quale «L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato» ovvero, nel caso di specie, entro il 31 dicembre 2018;

VISTO l'articolo 248, comma 4, TUEL il quale prescrive «Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità»;

VISTA l'istanza assunta a prot. 30117 in data 27/07/2021, censita ai fascicoli nn. 405, 406.1, 406.2, 406.3, 406.4, 406.5, 406.6, 406.7 e 406.8 della gestione di liquidazione, con la quale i creditori in oggetto hanno richiesto l'ammissione alla massa passiva del presunto credito, a titolo di risarcimento danni e successivi accessori, derivante dalla Sentenza n. 929/2021 del Tribunale di Napoli (r.g. 26831/2016), con il seguente riparto

- posizione n. 405 euro 1.833,02
- posizione n. 406.1 euro 1.833,02
- posizione n. 406.2 euro 1.833,02
- posizione n. 406.3 euro 1.988,82
- posizione n. 406.4 euro 1.833,02
- posizione n. 406.5 euro 1.833,02
- posizione n. 406.6 euro 1.833,02
- posizione n. 406.7 euro 1.833,02
- posizione n. 406.8 euro 1.833,02

CONSIDERATO, che il credito vantato dagli istanti rientra, ai sensi del richiamato articolo 252, comma 4, TUEL, nella competenza di questo Organo straordinario di liquidazione;

VISTA l'attestazione resa, ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, dal Responsabile del servizio competente;

RILEVATO che, esperita l'istruttoria di competenza e tenuto conto della menzionata attestazione del Responsabile del servizio resa ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, il credito vantato con la richiamata istanza è risultato riconoscibile in misura inferiore e con distinto riparto tra gli interessati;

DATO ATTO che

- con nota prot. n. 41735/2024 del 18.11.2024, regolarmente notificata a mezzo pec, il cui contenuto si richiama integralmente, questo Organo, non ravvisando i presupposti per l'integrale ammissione al passivo del credito vantato, ha comunicato ai creditori in oggetto, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90, il preavviso motivato di parziale ammissione, specificando le quote ritenute competenti a ciascun istante;



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI QUARTO (NA)

- le parti istanti, a ministero dei legali di fiducia, nell'accogliere in parte le ragioni di parziale ammissione in ordine agli interessi, hanno prodotto proprie osservazioni in relazione agli altri punti contestati, esibendo ulteriore documentazione giustificativa delle spese di giudizio richieste a rimborso e reclamandone il rimborso di altre, nonché evidenziando il riparto del credito tra gli stessi;
- con la medesima comunicazione, è stato rappresentato l'intercorso decesso del creditore censito al fascicolo n. 406.4, cui sono subentrati quali coeredi, ciascuno per la quota di 1/7, i creditori censiti ai nn. 405, 406.1, 406.2, 406.5, 406.6, 406.7 e 406.8;

VALUTATE attentamente le osservazioni formulate, anche in condivisione con il Responsabile del servizio competente che ha reso nuova attestazione ex art. 254, c. 4, TUEL;

RITENUTO che, sulla base delle osservazioni formulate e della nuova documentazione offerta in visione, vanno considerate

- integralmente ammissibili in favore del creditore censito al n. 405 le spese richieste a rimborso a titolo di imposta di registro (euro 576,31);
- parzialmente ammissibili le spese richieste a rimborso a titolo di c.t.u. e, in particolare, nella misura del 50% del richiesto (dunque per euro 1.284,80), in ragione dell'espressa previsione contenuta nella sentenza del Tribunale di Napoli che pone l'onere in questione definitivamente a carico di entrambe le parti in causa, per il 50% ciascuna;

CONSIDERATO che non può essere accolta la proposta di suddivisione in parti uguali tra tutti gli istanti (ad eccezione del n. 406.3) dell'onere sostenuto per la c.t.u. atteso che i giustificativi di spesa, così come le disposizioni di pagamento e le quietanze sono tutti intestati unicamente al creditore *sub* n. 405, che è l'unico a cui può esser riconosciuto, per l'intero, il diritto di rimborso di tale onere per l'importo di euro 1.284,80;

RITENUTO che, pertanto, a seguito dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 254 e ss, del TUEL, tenuto conto della documentazione a disposizione, l'istanza richiamata può essere ammessa, in chirografo, per l'importo complessivo lordo di euro 15.982,44, con specifico riparto tra ciascun creditore istante in virtù della documentazione esibita e delle statuizioni del Tribunale di Napoli;

DATO ATTO che la liquidazione e il pagamento avverranno secondo le modalità e i termini di cui agli artt. 254 e ss. del TUEL;

per quanto sin qui esposto, con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di AMMETTERE, in chirografo, alla massa passiva, per le motivazioni esplicitate in narrativa, le posizioni censite ai nn. 405, 406.1, 406.2, 406.3, 406.5, 406.6, 406.7 e 406.8 della gestione di liquidazione, in virtù della sentenza n. 929/2021 del Tribunale di Napoli (r.g. 26831/2016), nella misura complessiva lorda di euro 15.982,44, con il seguente riparto
 - a. posizione n. 405 euro 3.634,62 (in proprio e quale erede della sig.ra XXXXXXXXXXXX);
 - b. posizione n. 406.1 euro 1.773,51 (in proprio e quale erede della sig.ra XXXXXXXXXXXX);
 - c. posizione n. 406.2 euro 1.773,51 (in proprio e quale erede della sig.ra XXXXXXXXXXXX);
 - d. posizione n. 406.3 euro 1.706,76



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI QUARTO (NA)

- e. posizione n. 406.5 euro 1.773,51 (in proprio e quale erede della sig.ra XXXXXXXXXXXX);
 - f. posizione n. 406.6 euro 1.773,51 (in proprio e quale erede della sig.ra XXXXXXXXXXXX);
 - g. posizione n. 406.7 euro 1.773,51 (in proprio e quale erede della sig.ra XXXXXXXXXXXX);
 - h. posizione n. 406.8 euro 1.773,51 (in proprio e quale erede della sig.ra XXXXXXXXXXXX);
3. di notificare la presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente, ai creditori istanti;
 4. di trasmettere la presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente, al Sig. Sindaco, al Segretario comunale, al Collegio dei revisori e al Responsabile dell'Area economico-finanziaria per opportuna conoscenza;
 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 378/1993 e di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line con anonimizzazione dei dati personali in conformità alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE

Giuseppe Amore

I COMPONENTI

Agnese Iardino

Paolo Rotondo

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica.

